

Progetto

di

decreto sulle prove con unità a guida autonoma¹

Ai sensi della sezione 92 octies, paragrafi 5, 8 e 9, della sezione 118, paragrafo 13, e della sezione 134 bis, paragrafi 1 e 2, della legge sulla circolazione stradale, cfr. legge consolidata n. XX, e previa consultazione del ministro della Giustizia, si determina quanto segue:

Finalità

Sezione 1. Il presente decreto stabilisce le norme dettagliate per le prove dei veicoli a motore a guida autonoma.

Ambito di applicazione

Sezione 2. Ai sensi del presente decreto e in conformità della sezione 92 nonies, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale, la direzione danese delle strade può concedere l'autorizzazione a effettuare prove su veicoli a motore a guida autonoma. A tale proposito, la direzione danese delle strade deve garantire che l'autorità stradale, la polizia e gli eventuali proprietari di strade private siano consultati.

Sezione 3. Le prove devono essere effettuate con veicoli a motore a guida autonoma fino al livello 4 conformemente alla norma SAE J3016.

(2) Le prove devono essere effettuate in zone specifiche e possono essere limitate a orari specifici.

Definizioni

Sezione 4. Ai fini del presente decreto, sono applicabili le definizioni seguenti:

- 1) *Guida manuale:* guida nella quale una persona fisica guida o monitora la guida e verifica che il veicolo sia guidato in conformità delle norme della legge sulla circolazione stradale.
- 2) *Guida automatizzata:* guida nella quale l'equipaggiamento tecnico del veicolo guida il veicolo e monitora la guida verificando che il veicolo sia guidato in conformità delle norme della legge sulla circolazione stradale.
- 3) *Conducente:* una persona fisica a bordo del veicolo che è responsabile di assumere la guida quando ciò è indicato dall'equipaggiamento tecnico del veicolo a motore a guida autonoma, o quando la persona ritiene che ciò sia necessario.
- 4) *Operatore:* una persona fisica all'esterno del veicolo che è responsabile di assumere la guida quando ciò è indicato dall'equipaggiamento tecnico del veicolo a motore a guida autonoma, o quando la persona ritiene che ciò sia necessario.

Persona fisica

Sezione 5. Le prove richiedono la partecipazione di una persona fisica, che può partecipare in qualità di conducente o di operatore del veicolo a motore a guida autonoma, che ha la responsabilità di assumere la guida quando ciò è indicato dall'equipaggiamento tecnico del veicolo a motore a guida autonoma o quando la persona fisica ritiene che ciò sia necessario.

(2) La persona fisica, cfr. paragrafo 1, è in possesso di una patente di guida per la categoria di veicolo in questione e rispetta le norme sulla guida in stato di ebbrezza e sulla guida sotto l'effetto di droghe che alterano la coscienza di cui alle sezioni 53 e 54 della legge sulla circolazione stradale, cfr. sezione 92 octies, paragrafo 3, seconda frase.

(3) La sezione 55, paragrafi da 1 a 3, della legge sulla circolazione stradale e le disposizioni di cui alla sezione 55, paragrafo 4, si applicano alla persona fisica in qualsiasi momento durante la guida manuale e automatizzata, cfr. paragrafo 1. La sezione 77, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale si applica mutatis mutandis, indipendentemente dal fatto che l'unità a guida autonoma sia guidata in modalità manuale o automatizzata.

(4) È responsabilità della persona autorizzata garantire che la persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto istruzioni adeguate per guidare il veicolo con l'unità di controllo speciale del veicolo stesso.

Registrazione e archiviazione dei dati

Sezione 6. Quando si effettuano le prove, queste si registrano e si archiviano sia che il veicolo venga guidato manualmente, sia che venga guidato automaticamente.

Domanda

Sezione 7. Le domande di autorizzazione per le prove devono essere presentate alla direzione delle strade unitamente a una descrizione dettagliata della prova.

(2) La domanda deve includere quanto segue:

- 1) una descrizione dei veicoli a motore inclusi nella prova,
- 2) un piano dettagliato dello svolgimento della prova, compresi i livelli di automazione coinvolti,
- 3) una descrizione della zona in cui deve essere effettuata la prova, compresa l'indicazione dei tratti stradali oggetto di una mappa allegata,
- 4) una descrizione del traffico e delle condizioni meteorologiche in cui si prevede di effettuare la prova,
- 5) una descrizione dell'organizzazione della prova e
- 6) un piano generale della raccolta, registrazione, sistematizzazione, archiviazione, uso, divulgazione, interconnessione e cancellazione dei dati generati in relazione alla guida.

(3) La domanda deve essere accompagnata da una valutazione da parte di un valutatore autorizzato sulle conseguenze per la sicurezza stradale durante l'esecuzione della prova, conformemente alle norme stabilite nel decreto sui valutatori in relazione alle prove per i veicoli a motore a guida autonoma.

Autorizzazione

Sezione 8. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di due anni. L'autorizzazione può essere rinnovata dalla direzione delle strade previa consultazione dell'autorità stradale, della polizia e di eventuali proprietari di strade private.

(2) La direzione delle strade può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione per le prove e in tal caso l'esperimento deve essere terminato immediatamente.

Sanzioni

Sezione 9. Le norme di cui ai capi 17 e 18 della legge sulla circolazione stradale in materia di sanzioni e ritiro della patente di guida, ecc., si applicano quando la persona fisica di cui alla sezione 5, paragrafo 1, in relazione alla guida manuale o automatizzata, assume la guida del veicolo a motore a guida autonoma.

(2) Le norme di cui ai capi 17 e 18 della legge sulla circolazione stradale in materia di sanzioni e ritiro della patente di guida, ecc., si applicano anche se la persona fisica di cui alla sezione 5, paragrafo 1, in relazione alla guida manuale o automatizzata, non assume la guida del veicolo a motore a guida autonoma quando ciò è indicato dall'equipaggiamento tecnico del veicolo o quando ne sussiste altrimenti la necessità.

(3) Le norme di cui ai capi 17 e 18 della legge sulla circolazione stradale in materia di sanzioni e ritiro della patente di guida, ecc., in relazione alle violazioni delle sezioni 53 e 54 della legge sulla circolazione stradale,

si applicano alla persona fisica di cui alla sezione 5, paragrafo 1, in deroga ai paragrafi 1 e 2, in qualsiasi momento durante la guida automatizzata.

Sezione 10. Alla persona autorizzata è inflitta una sanzione pecuniaria ai sensi della sezione 118, paragrafo 1, punto 2, della legge sulla circolazione stradale se non rispetta le condizioni per l'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto.

Sezione 11. La persona autorizzata può essere passibile di una sanzione pecuniaria per violazione della sezione 5, paragrafo 4, e della sezione 6 del presente decreto.

(2) A meno che la persona fisica di cui alla sezione 5, paragrafo 1, non sia ritenuta penalmente responsabile ai sensi della sezione 9, paragrafi 1 e 2, alla persona autorizzata è inflitta una sanzione pecuniaria per violazione delle norme della legge sulla circolazione stradale.

Responsabilità penale delle persone giuridiche

Sezione 12. Le società e le persone giuridiche possono incorrere in responsabilità penali a norma del capo 5 del Codice penale.

(2). La persona autorizzata può incorrere in responsabilità penali ai sensi della sezione 11, paragrafo 2, anche se, nell'ambito delle attività della persona giuridica, nessuna violazione è imputabile a una o più persone collegate alla persona giuridica o alla persona giuridica in quanto tale.

Diritto di ricorso

Sezione 13. I ricorsi contro le decisioni della direzione delle strade ai sensi del presente decreto non possono essere presentati dinanzi al ministro dei Trasporti o a qualsiasi altra autorità amministrativa.

Entrata in vigore

Sezione 14. Il decreto entra in vigore il 1° luglio 2025.

(2) Il decreto n. 1292 del 3 dicembre 2019 sulle prove del comune di Aalborg con veicoli a motore a guida autonoma su Astrupstien e Jerupstien, il decreto n. 206 del 16 marzo 2020 sulle prove di Autonomous Mobility A/S con veicoli a motore a guida autonoma nel quartiere di Nordhavn a Copenaghen, il decreto n. 453 del 20 aprile 2020 sulle prove di Autonomous Mobility A/S con veicoli a motore a guida autonoma presso l'ospedale Slagelse e l'ospedale psichiatrico Slagelse e il decreto n. 440 del 15 marzo 2021 sulle prove di Nobina Danmark A/S con veicoli a motore a guida autonoma presso il campus dell'Università tecnica della Danimarca di Lyngby sono abrogati.

ⁱ Il presente progetto di decreto è stato notificato conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla procedura d'informazione), quale modificata dalla direttiva 98/48/CE.